



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 07/06/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE 4 maggio 2012, n. 30

Art. 2 e art. 3 comma 1 del DM 24/04/2008 e DGR 1113/2011. Saldo tariffa AIA relativa all'istruttoria (Ti) e alle attività comunque sempre condotte nel singolo controllo (TC) di cui alla DD n° 375 del 13/06/2008. Gestore: Calce San Pellegrino SpA.

Il giorno 04.05.2012, in Modugno presso la sede del Servizio Rischio Industriale,

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISCHIO INDUSTRIALE**

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui è cessato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 10 del 26/07/2011 di "Organizzazione del Servizio Rischio Industriale e delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45";

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 21 del 19 Marzo 2012 "Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, disposizioni organizzative ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45".

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e conclusivamente confermata dal Funzionario di Alta Professionalità "Autorizzazione Integrata Ambientale".

Vista la Deliberazione G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006 che, nelle more dello specifico decreto ministeriale, ha stabilito le tariffe che i soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale devono versare contestualmente alla presentazione della domanda ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 59/2005, a titolo di acconto per le spese di istruttoria e controlli, con il rinvio del pagamento del saldo alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato;

Visto il Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, recante: "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

Vista la Legge Regionale n. 17/07 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" che, all'Allegato 1 - punto 4 ha stabilito le tariffe stralcio per le istruttorie di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Legge Regionale n. 19/2010, che all'art. 35 recita: "il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2006, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale) va inteso nel senso che la delega disposta in favore delle Province con decorrenza 1° luglio 2007 concerne l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali richieste a decorrere da tale data, mentre restano di competenza della Regione il rinnovo, il riesame e l'aggiornamento delle autorizzazioni integrate ambientali conseguenti a istanze formulate fino al 30 giugno 2007";

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (in continuità con quanto stabilito nell'abrogato D.Lgs. 59/05), all'articolo 33 comma 3-bis, prevede che "Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall'articolo 29-decies, sono a carico del gestore". Lo stesso D.lgs. 152/06 e s.m.i. indica, quale riferimento per la determinazione delle tariffe, il Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, nelle more dell'emanazione di altri decreti;

Vista, altresì:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", con la quale:
 - sono state definite le tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie dei procedimenti tecnico/amministrativi connessi al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali e per lo svolgimento dei relativi controlli;
 - sono state definite le modalità di versamento delle tariffe anche a saldo che dovranno avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione e che, in caso di ritardo, trova applicazione l'articolo 7 del Decreto 24 aprile 2008;
 - sono state escluse dalla quantificazione delle tariffe le ispezioni straordinarie, di cui all'articolo 11 comma 4 del decreto legislativo 59/05, non programmate nell'autorizzazione integrata ambientale.
- La legge regionale 30 dicembre 2011, n° 38, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia" che, all'art. 22 (Attività di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento) comma 1 lettera a. prevede l'istituzione nel bilancio

regionale autonomo - parte entrata - UPB 3.3.1. "proventi e diritti per prestazioni rese da uffici e servizi regionali" il nuovo Cap. 3062130 denominato "Proventi derivanti dallo svolgimento delle attività connesse con l'applicazione della normativa in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento collegato ai capitoli 641020, 641025";

Considerato che:

- il Gestore in data 02/04/2007 ha presentato istanza di AIA, acquisita al prot. n. 5267 del Settore Ecologia per l'impianto di "produzione di calce e derivati" ubicato in Palagianò (TA) C.da Lupini;
- con Determinazione Dirigenziale n° 375 in data 13/06/2008, il Settore Ecologia ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale di durata pari a 8 anni;
- il Gestore contestualmente alla presentazione dell'istanza di AIA ha provveduto al versamento dell'acconto, a valere sull'importo della tariffa, secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1388 del 19.09.06 che prescrive - tra l'altro - "i gestori provvedono al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato";
- successivamente al rilascio della richiamata autorizzazione l'Autorità Competente non ha rilasciato ulteriori atti;
- per effetto dell'intervenuta D.G.R. n. 1113 del 19/05/2011, si è stabilito che l'Autorità competente avrebbe provveduto a richiedere al Gestore il versamento delle somme di saldo sulla tariffa.

Considerato, inoltre, che:

- il DM 24/04/2008 prevede che l'importo della tariffa complessiva da applicare ai procedimenti di autorizzazione Integrata ambientale sia pari alla somma delle voci di costo di seguito riportate:

Ti Tariffa istruttoria Art. 2 del DM
rilascio AIA 24/04/2008

TC Tariffa attività Art. 3 comma 1 del
di controllo DM 24/04/2008

TA Tariffa prelievi Art. 3 comma 2 del
e analisi DM 24/04/2008

- Il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia, approvato con L.r. n° 39 del 30.12.2011, nello stato di previsione delle entrate alla UPB 3.3.1. riporta il Capitolo 3061130 connesso a quelli di uscita 641020 e 641025 ascritti alla UPB 9.7.1. dello stato di previsione delle spese;

- Il funzionario istruttore ha definito, nei termini di cui alla D.G.R. n. 1113/2011, l'ammontare della tariffa relativa di relativa alle seguenti voci di costo:

Ti Tariffa istruttoria Art. 2 del DM
rilascio AIA 24/04/2008

TC Tariffa attività Art. 3 comma 1 del
di controllo DM 24/04/2008

- Il funzionario istruttore ha definito, nei termini di cui alla D.G.R. n. 1113/2011, l'ammontare della tariffa istruttoria per il rilascio dell'AIA di cui all'Allegato I del DM 24/04/2008 e della tariffa per le attività relative al controllo (Tc) di cui all'Allegato IV del medesimo D.M., determinando un importo complessivo di euro 16.840,00 a carico del Gestore, come dettagliato nell'allegato costituito da n. 1 facciata parte integrante al presente provvedimento, previa detrazione dell'acconto di euro 2.500,00 già versato.

Sulla base dell'istruttoria svolta dal Funzionario istruttore U.O., l'Alta Professionalità AIA, in forza della Determinazione del Dirigente del Servizio Rischio Industriale n. 21 del 19 Marzo 2012, propone l'adozione del presente provvedimento.

Verifica ai sensi del d.lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e s.m.i.

Dal presente provvedimento deriva una entrata economica di euro 16.840,00 a carico del Bilancio Regionale UPB 3.3.1. "proventi e diritti per prestazioni rese da uffici e servizi regionali" da imputare sul nuovo Cap. 3062130 denominato "Proventi derivanti dallo svolgimento delle attività connesse con l'applicazione della normativa in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento collegato ai capitoli 641020, 641025";

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Per quanto rappresentato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- che il Gestore Calce S. Pellegrino S.p.A., autorizzato con D.D. n° 375 del 13/06/2008, così come riportato nelle premesse è tenuto a versare euro 16.840,00 al netto dei versamenti effettuati in sede di istanza secondo quanto dettagliato nell'allegato al presente provvedimento (parte integrante dello stesso) costituito da n. 1 facciata e sintetizzato di seguito:

Ti TARIFFA ISTRUTTORIA
RILASCIO AIA (Ti) a 6.340,00

Tc TARIFFA ATTIVITÀ DI
CONTROLLO (TC) a 10.500,00

Ti + Tc TARIFFA DA VERSARE
(Ti + TC) a 16.840,00

- Di stabilire che il Gestore dovrà versare il suddetto importo di euro 16.840,00, sul c/c postale 60225323
- intestato a "Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali" (IBAN IT94 D076 0104 0000 0006 0225 323), con la causale "Tariffa AIA Cap. 3062130", entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e che, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento trova applicazione l'articolo 7

del Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008, "Decreto Tariffe", che prevede il pagamento degli interessi per tardivo pagamento, nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza;

- Di stabilire che il Gestore dovrà trasmettere al Servizio Rischio Industriale copia del versamento, entro i successivi dieci giorni;

- Di dare atto che, ai sensi della DGR 1113/2011, sono escluse dalla quantificazione della tariffa sopra individuata le ispezioni straordinarie, di cui all'articolo 29 - decies., comma 4 del D.L.vo 152/06 e smi;

- La Regione, con successivi atti, si riserva di quantificare e richiedere la tariffa relativa ai controlli derivanti dalla programmazione di prelievi ed analisi (TA) di cui all'art. 3 comma 2 del D.M. del 24 aprile 2008;

di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, al gestore "Calce San Pellegrino" con sede legale in Narni (TR) località S. Pellegrino, Strada Amerina, anticipandolo a mezzo fax.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s.m.i..

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente.

L'Alta Professionalità AIA
Ing. Paolo Garofoli

Il Dirigente del Servizio Rischio Industriale
Ing. Giuseppe Tedeschi